REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	SARDIELLO	ANTONIO	Presidente
☐	VENNERI	ANNA RITA	Relatore
☐	CAZZOLLA	FERNANDO ANTONIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

SEZIONE
N° 10

REG.GENERALE
N° 1261/15

UDIENZA DEL
25/06/2015 ore 09:00

SENTENZA
N° 2655/2016

PRONUNCIATA IL:
25 GIU. 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
- 7 NOV. 2016

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1261/15
  depositato il 24/02/2015

- avverso la sentenza n. 1612/4/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI
  proposto dall'ufficio AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

controparte:

\

difeso da:
LA SCALA AVV. ANTONIO MARIA
VIA MELO DA BARI, 205 70100 BARI BA

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2 IRPEF-ALTRO 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IRPEF-ALTRO 2007

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Con sentenza n. 1612/04/2014 pronunciata il 21/05/2014 e depositata in Segreteria il 2/07/2014, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari - Sez. IV - ha accolto i ricorsi precedentemente riuniti presentati dal Sig.) avverso due distinti avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2006 2007 con i quali l'Agenzia delle Entrate rideterminava sinteticamente, ai sensi dell'art. 38 comma 4 del D.P.R. n. 600/73, il reddito ai fini IRPEF per un totale rispettivamente di € 30.760,00 ed € 67.056,00.

La rettifica si fondava sulla spesa per incrementi patrimoniali sostenuta dal contribuente nel 2007 per l'acquisto di n. 2 autovetture (di cui una al prezzo di € 65.000,00 e l'altra al prezzo di € 16.600,00), nonché sul possesso di altre due autovetture e di un motociclo.

Il ricorrente contestava la pretesa fiscale in considerazione degli apporti finanziari garantiti dal padre convivente, della circostanza che l'acquisto della Mercedes era avvenuto in parte con la permuta di un'autovettura Porsche valutata € 32.000,00 e per la differenza (€ 33.000,00) con assegno circolare emesso dal padre Sig. del finanziamento di € 9.825,00 ottenuto da un Istituto bancario ed utilizzato per l'acquisto e il mantenimento delle autovetture, di altro finanziamento ottenuto dal padre presso lo stesso Istituto bancario per € 30.000,00 con il quale aveva potuto contribuire a sostenere le spese del figlio ed infine della percezione della somma di € 7.579,68 a titolo di disinvestimento di una polizza previdenziale.

L'Agenzia delle Entrate dal canto suo rilevava che la parte non aveva offerto alcuna documentazione certa e tracciabile per smentire la pretesa dell'Ufficio, rammentava che il contribuente non aveva mai presentato dichiarazione dei redditi ad eccezione dell'anno 2009, che i redditi percepiti e dichiarati dai genitori devono prioritariamente coprire le spese per i bisogni primari della famiglia della quale faceva parte anche la sorella del contribuente, , e che infine - secondo quanto dedotto dal ricorrente - il padre avrebbe sostenuto le spese di gestione relative ad altri 2 automezzi, oltre alla abitazione principale, dichiarando un reddito di € 21.978,00.

I primi giudici hanno accolto i ricorsi precedentemente riuniti osservando che il *thema decidendum* rimane circoscritto alla questione della sufficienza della prova che il contribuente deve offrire a dimostrazione del fatto che l'indicatore posto a base della presunzione di maggior reddito non è, invece, dimostrativo di capacità contributiva.

Nel caso di specie il contribuente ha dimostrato le modalità di acquisto della autovettura Mercedes Benz, avvenuto grazie ad un finanziamento ottenuto dal padre e in parte attraverso una permuta di altra autovettura non di sua proprietà, ma della madre.

Ha proposto appello l'Ufficio con il quale contesta la sentenza impugnata per:

- **omessa motivazione con erronea valutazione dei fatti e violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.**, atteso che non è dato sapere su quali prove e/o documenti il giudice di prime cure abbia inteso fondare il proprio convincimento.

Secondo l'appellante la Commissione Provinciale ha limitato il proprio giudizio riferendosi alla prova contraria offerta dalla parte che solo parzialmente ha giustificato il reddito determinato per gli acquisti delle autovetture (c.d. incrementi patrimoniali), mentre per la parte di reddito accertato sinteticamente quale desunto dal possesso dei beni indice (c.d. aspetto gestionale) non è dato riscontrare alcun vaglio critico attraverso il quale pervenire a detto risultato. Il reddito sintetico complessivo netto accertato per gli anni 2006/2007 è infatti il risultato della somma dei due suindicati indicatori di capacità contributiva, decurtato del reddito percepito negli anni.

Peraltro i redditi dichiarati negli anni dai genitori risultavano del tutto incompatibili con il tenore di vita del contribuente, come dimostrato con i vari acquisti di auto di lusso, e inoltre la semplice disponibilità finanziaria della famiglia non acquista valore dirimente in assenza di specifica prova dell'impiego della stessa.

Chiede quindi l'appellante dichiararsi legittimo l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio, con rideterminazione del reddito sintetico complessivo del contribuente pari ad € 7.935,00 per l'anno di imposta 2006 e pari ad € 52.356,00 per l'anno di imposta 2007 e con condanna al pagamento delle imposte e sanzioni conseguenzialmente riliquidate, nonché alle spese del presente giudizio.

Si è costituito il contribuente con atto depositato l'8/04/2015 con il quale impugna e contesta tutto quanto *ex adverso* dedotto, ribadendo le argomentazioni già diffusamente esposte nel giudizio di primo grado e concludendo per il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata.

OSSERVA LA COMMISSIONE

L'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate non appare fondato e va pertanto rigettato come da dispositivo.

L'Ufficio contesta in particolare la circostanza secondo la quale i primi giudici avrebbero limitato il loro giudizio solo sulla prova contraria offerta dalla parte a giustificazione "parziale" del reddito determinato per gli acquisti delle autovetture (cosiddetti incrementi patrimoniali), mentre per l'aspetto gestionale, cioè per la parte di reddito accertata sinteticamente, quale desunto dal possesso dei beni indice, non è stata effettuata alcuna valutazione.

Di conseguenza, secondo l'appellante, la sentenza impugnata risolve "... *solo parzialmente in senso positivo per il contribuente sulla presunta capacità di spesa intesa come capacità di investimento (c.d. incremento patrimoniale) ...* ***resta, viceversa, esclusa la prova (in quanto mai offerta dalla***

...LSO STUDIO

parte) che giustifica l'acquisto in data 17/04/2007 dell'autovettura con targa er la somma di € 16.600,00.".

Pertanto da un lato l'appellante sembra riconoscere che il contribuente ha dimostrato la propria capacità di spesa in relazione al c.d. incremento patrimoniale a seguito dell'esborso finanziario per sostenere la spesa dell'acquisto, dall'altro nega che sia stata fornita prova in relazione al profilo gestionale, inteso come spesa necessaria per il mantenimento e il possesso dei beni indice.

In realtà sia in fase precontenziosa, che durante il giudizio di primo grado, il Sig. ha dato dimostrazione della propria capacità di spesa che si giustifica tenendo conto del tenore di vita della famiglia d'origine con la quale il contribuente conviveva, così come risultante dalla relativa certificazione presente in atti.

Le circostanze poste à fondamento di detta capacità di spesa sono riassunte a pag. 3 delle controdeduzioni all'appello presentate dal contribuente (punti da 1 a 4) e dalle stesse si evince, in maniera più che esaustiva, che gli esborsi finanziari necessari all'acquisto e al mantenimento delle autovetture indicate negli avvisi di accertamento trovano ampia giustificazione, come provato dall'esibizione degli estratti conto del padre del Sig.

Nello specifico, per l'anno di imposta 2006 è stata data prova non solo del finanziamento di € 9.825,00 direttamente ottenuto dall'odierno appellato, ma anche del finanziamento di € 16.770,00 ottenuto dal padre attraverso il quale può ben trovare copertura la parte di reddito residuo indicata dall'Ufficio e pari a € 4.614,75.

Al tempo stesso è stato dimostrato, per l'anno di imposta 2007, che l'acquisto dell'autovettura avvenuto in data 25/01/2007 per l'importo di € 63.000,00 - come da fattura n. 2 del 23/01/2007 della .l. - può trovare giustificazione in parte (€ 32.000,00) nella permuta dell'autovettura Porsche Boxter di proprietà della madre del contribuente e, per il residuo, nella emissione, in data 26/01/2007, di un assegno circolare da parte del padre.

Dagli estratti del conto corrente intestato al padre si evincono infatti, per entrambi gli anni di imposta oggetto di accertamento, cospicui movimenti finanziari (con relativi versamenti di contanti e assegni), peraltro cronologicamente concomitanti con gli acquisti contestati delle due autovetture risalenti al gennaio e all'aprile 2007, che danno conto della posizione reddituale dell'intero nucleo familiare del Sig. , in ossequio a quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 9/08/2007, secondo cui frequentemente gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possono trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare.

Sarebbe stato pertanto necessario procedere con la valutazione della situazione economica

ESCLUSIVA

complessiva della famiglia, atteso che spesso gli esborsi finanziari possono essere dimostrati attraverso la potenzialità di spesa degli altri componenti della stessa.

Secondo l'Ufficio infine il contribuente avrebbe omesso di provare "... ***anche la durata del relativo periodo di possesso*** *ossia la disponibilità del tempo del medesimo reddito e, in particolare, anche nel momento di realizzazione dell'incremento.*".

A tal proposito l'appellato sottolinea preliminarmente che l'eccezione viene sollevata per la prima volta in questo grado di giudizio, in violazione del divieto posto dall'art. 57 del D.lgs. n. 546/92 che al secondo comma prevede: "*Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.*". Trattasi in effetti di una censura avanzata solo in appello che non può riconnettersi ad alcuna ipotesi di rilevabilità d'ufficio, per la quale si appalesano ampi margini di inammissibilità.

Rileva tuttavia in questa sede, come riconosciuto dalla Suprema Corte, che l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari è idonea a dimostrare non il semplice "transito" dei redditi nella disponibilità del contribuente, ma la "durata" di tale possesso, prova necessaria a consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi (in tal senso Cass. Civ. Sez. V 26/11/2014 n. 25104, successiva e in qualche modo integrativa della sentenza Cass. Civ. Sez. V 19/03/2014 n. 6396 citata dal contribuente appellato a pag. 5 delle controdeduzioni all'appello).

La documentazione esibita dal contribuente appare quindi del tutto in linea con il disposto dell'art. 38 comma 6 ultima parte del D.P.R. n. 600/73, vigente *ratione temporis*, che testualmente prevede: "*L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.*", che il Sig. ha regolarmente fornito per contrastare gli avvisi di accertamento impugnati.

Nella particolarità dei fatti e delle circostanze ricorrenti in fattispecie, nonché delle articolate argomentazioni addotte da entrambe le parti a sostegno delle rispettive e sia pur contrapposte tesi difensive, si ravvisano apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare compensate le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Bari 25 giugno 2015

Il Relatore
Avv. Anna Rita Venneri

Il Presidente
Dott. Antonio Sardiello